

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	868	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (1135);		
BALLARDINI ed altri: Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (2135);		
DAMI: Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (2171);		
PERDONÀ ed altri: Modifica all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635. (2450)	868	
PRESIDENTE	868, 869, 870, 871, 873, 874	
TERRAGNI	869, 870	
TROIISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	870, 871	
BIMA	870, 872	
CURTI AURELIO	871	
		DAMI 872, 873, 874
		CASTELLUCCI 873, 874
		RADI 873
		Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		BONOMI ed altri: Abolizione dell'imposta sul bestiame e delle prestazioni d'opera. (143);
		MONASTERIO ed altri: Abolizione dell'imposta sul bestiame per i coltivatori o allevatori diretti. (894);
		Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame. (<i>Approvato dal Senato</i>) (2513). 875
		PRESIDENTE 875, 876, 877, 878
		ZUGNO, <i>Relatore</i> 875, 876, 877
		MONASTERIO 875, 877
		CURTI AURELIO 877
		TROIISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 878
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2484) 878
		PRESIDENTE 878, 879, 880, 881, 882, 883
		RÉSTIVO, <i>Relatore</i> 878, 882
		FALETRA 879, 880
		TURNATURI 879, 881, 883
		TERRAGNI 880
		TROIISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 880, 882
		CASTELLUCCI 881, 882
		NAPOLITANO FRANCESCO 881
		CURTI AURELIO 881

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960, n. 527, di repertorio, relativo al trasferimento a favore della Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2523)	884
PRESIDENTE	884, 885, 886, 887
FALETRA	885, 886
ALBERTINI	886, 887
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	886, 887
ZUGNO	887
Modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1085. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2494)	887
PRESIDENTE	887
Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1932)	888
PRESIDENTE	888
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	888
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
FALETRA ed altri: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione medesima. (2172)	889
PRESIDENTE	889
FALETRA	889
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	889

La seduta comincia alle 9,30.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato Calasso è sostituito dal deputato Dami.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (1135); dei deputati Ballardini ed altri: Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (2135); del deputato Dami: Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (2171) e dei deputati Perdonà ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, (2450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi, Grilli Antonio, Cruciani: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale; dei deputati Ballardini, Pieraccini, Zappa, Lucchi, Marangone, Anderlini, Castagno, Albertini: « Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale »; del deputato Dami: « Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale »; dei deputati Perdonà, Prearo, Canestrari: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 ».

Delle dette proposte sono io stesso Relatore.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ebbi alcune sedute fa, il piacere di esporre il contenuto delle proposte suindicate che intendono, in vari modi, proporre modificazioni all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Debbo anche rammentare che, quando in quella precedente seduta la Commissione si occupò di tale materia, ebbe pure a prendere in esame una quinta proposta di legge, non

segnata all'ordine del giorno di oggi: la proposta di legge n. 162 d'iniziativa dell'onorevole De Marzi che, invece, per materia notevolmente diversa da quella trattata nelle altre quattro proposte oggi in esame deve essere considerata a sé ed essere discussa in sede diversa in quanto le modifiche in essa contenute sono notevolmente complesse e creano problemi non facilmente risolvibili.

Come stabilito, si è riunito il Comitato ristretto per l'esame delle proposte e mi è caro ringraziare gli onorevoli colleghi che mi hanno aiutato nel lavoro, per l'opera attiva da essi svolta. Essi sono gli onorevoli Dami, Castellucci e Bima. A seguito di un esame condotto anche sentendo il parere degli organi tecnici ed il Ministero competente, sono stato in grado di poter presentare un nuovo testo che riassume e sostituisce le quattro proposte di legge, che — però — comprende solo parzialmente. Esso infatti, assorbe nella prima parte del penultimo comma, la proposta di legge Dami attraverso la estensione ai comuni montani con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti dei benefici già previsti per i comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti; assorbe, nella seconda parte dello stesso penultimo comma la proposta di legge Ballardini ed altri mediante l'inclusione nella esenzione prevista dal primo comma delle nuove imprese alberghiere e delle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Il nuovo testo, accoglie poi, nell'ultimo comma, il concetto di allargare la esenzione alle industrie che impiegano non più di 100 operai, accettando, così, la proposta Perdonà, per quanto contenuto nella seconda parte.

Ognuno dei proponenti è stato posto in condizione di dover rinunciare a qualche cosa cui, tendeva e di vedere accolta; mi pare in modo abbastanza preciso, qualche cosa che gli stava a cuore.

Debbo subito dire che, per poter fissare il termine di 20 mila abitanti, è stata condotta un'accurata indagine per conoscere la esatta portata del testo. Debbo anche aggiungere che questo termine si colloca come una soluzione di compromesso tra chi non voleva più alcuna fissazione di limiti e chi, invece, come i firmatari della proposta De Michieli Vitturi, assumeva che là dove il 75 per cento dei territori di una provincia fossero classificati montani, tale classifica venisse estesa anche all'altro 25 per cento. Mentre ritenevamo che vi fosse qualche cosa di vero nel richiedere una maggiore estensione territoriale, non potevamo però accettare dei concetti

che potessero allargare in maniera non facilmente delineabile, i territori esenti.

Un ragionamento simile è stato fatto anche per quanto riguarda la prima parte della proposta Perdonà. Da informazioni attendibili, prese al Ministero dell'agricoltura, i territori che a mente del secondo comma dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere inclusi nei territori di bonifica montana, sono territori che non presentano le caratteristiche richieste dalla legge per la classificazione di montani; la loro inclusione avviene soltanto per sistemazione produttiva di determinate zone e per motivi di organicità di intervento pubblico. Siamo quindi dinanzi a settori aggrediti per un concetto di sistemazione organica ma che possono non avere alcuno dei requisiti necessari per la classificazione quale montani.

E se non si riuscì a misurare esattamente, se non per alcuni esempi, la portata di questo comma, se ne comprese, però, la pericolosità.

Va ricordato che queste proposte di legge nascono da esigenze accertate e da esempi e che, tuttavia, se esistessero territori non classificati anche in via analogica, esiste la possibilità di introdurre l'azione di classifica presso il Comitato dei ministri che, qualora ravvisi gli estremi, procede senz'altro alla classificazione.

È una azione che il Comitato dei ministri ha esercitato largamente tal che da indagini fatte risulta che, fino al giugno 1960 per l'area di territori di cui si applica l'articolo 8 della legge n. 635, la situazione era la seguente: comuni riconosciuti appartenenti a località economicamente depresse con deliberazione del Comitato dei ministri, ai sensi del secondo comma dell'articolo suddetto, numero 1370. Ciò significa che la discrezionalità del Comitato dei ministri si era esercitata ed aveva riconosciuto degni di classifica di appartenenza a località economicamente depresse, 1370 comuni.

TERRAGNI. Indipendentemente dalla montagna.

PRESIDENTE. Sì. I comuni classificati montani che sono di diritto riconosciuti come località economicamente depresse ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 predetto, alla stessa data, erano n. 2150. Il numero complessivo quindi dei comuni compresi nei territori di cui la legge si occupa, comuni cioè dell'Italia centro-settentrionale fuori dell'area in cui opera comunque la legge per il Mezzogiorno, che possono avvantaggiarsi già oggi delle disposizioni agevolative di cui stiamo trattando

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

è di 3.520, pari al 63 per cento dell'area considerata.

Il proporre di fare un altro passo avanti può addirittura portare all'assurdo di far beneficiare tutta l'area dell'incentivazione che verrebbe così ad essere annullata, salvo vedere poi come e fin dove la stessa incentivazione opererà.

È stata condotta quindi un'altra indagine per vedere se si poteva proporre un altro limite, rispetto agli abitanti dei comuni ed abbiamo convenuto di fissare questo limite ai 20 mila abitanti aumentando così la cifra dei comuni che beneficiano di queste agevolazioni, di altre 51 unità perché tanti sono i comuni dell'area centro-settentrionale compresi fra i 10 e i 20 mila abitanti.

TERRAGNI. Relativamente pochi.

PRESIDENTE. L'indagine è stata quindi importante perché ci ha anche dato la misura esatta della legge. Sappiamo che, così facendo, non spostiamo di gran cosa la questione da un punto di vista percentuale e numerico e probabilmente rendiamo più facile l'eventuale sorgere di attività nuove in queste località dove, però, le nuove attività non obbediscono soltanto allo stimolo della incentivazione fiscale, ma dove ci vuole qualcosa d'altro.

Basterebbe fare una indagine su quello che è avvenuto nel Mezzogiorno d'Italia per vedere quali possono essere gli effetti di un tipo di incentivazione che viene qui dato in misura molto modesta perché qui si tratta solo di imposte mentre per il Mezzogiorno si hanno facilitazioni di carattere doganale, per imposte indirette, di registro ecc. ed anche incentivazioni creditizie ed i risultati sono quelli che sono perché occorre qualcosa di ben altro per costituire uno stimolo.

Comunque, con la presente proposta siamo arrivati a portare il limite a ventimila abitanti ed il suo contenuto sostanziale è quindi la inclusione di altri 51 comuni nel numero dei 3.520 già soggetti del diritto vuoi perché già montani e quindi di pieno diritto così classificati, vuoi perché riconosciuti tali.

Il concetto nuovo contenuto nella proposta Ballardini è di estendere queste agevolazioni alle imprese alberghiere e agli impianti di trasporti per mezzo di funi. Alle imprese alberghiere perché, in definitiva, si è considerato che se vi è una tipica attività industriale montana, specialmente nelle zone di alta e media montagna, è l'industria alberghiera che, però, rimaneva esclusa dalle provvidenze di legge e se c'è un'altra attività tipica, questa è la turistica e gli impianti rima-

nevano esclusi. Si accoglie quindi il suggerimento contenuto nella proposta Ballardini anche per quanto riguarda le imprese di trasporto per mezzo di funi.

La dizione « imprese esercenti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati » sono riuscito a trovarla dopo molte difficoltà. Si partiva da una dizione, quella contenuta nella proposta di legge, che ci lasciava un po' in sospeso in quanto appariva incompleta; poi abbiamo cercato di giungere ad una definizione esemplificativa e, infine, al Ministero dei trasporti abbiamo trovato, ieri, una specie di codice.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È la formula tradizionale esatta.

PRESIDENTE. In quel codice gli impianti di trasporti per mezzo di funi sono distinti in funicolari terrestri e funicolari aeree. Le funicolari terrestri contengono le funicolari con binari ecc.; e le funicolari aeree, le seggiovie ecc. Ora, dicendo impianti di trasporti per mezzo di funi comunque denominati credo di poter esaurire completamente la gamma di questi trasporti che hanno come condizione basilare, quella di essere trainati da uno o più sistemi di funi; comunque i tipi di trasporti delle zone di montagna.

BIMA. Anche le seggiovie.

PRESIDENTE. Nella definizione sono compresi tutti. Credo di aver esaurito con questa definizione, la totalità delle possibilità tecniche offerte da questi impianti.

L'ultimo comma del testo concordato costituisce una eccezione per le ragioni che nella precedente discussione avemmo ad enunciare.

Era successo che, in definitiva, questa legge era stata fatta per le zone depresse. Attraverso l'opera di estensione delle classificazioni che ha portato a far sì che accanto ai comuni che, essendo classificati montani erano riconosciuti di pieno diritto località economicamente depresse, avvenne l'inclusione di numerosi altri comuni, in una misura superiore al 50 per cento rispetto a quelli già classificati riuscendo a determinare un appiattimento. Avvenne così che le agevolazioni che avrebbero dovuto spingere qualche cosa, erano annullate dal momento che anche per lo sbocco delle vallate e addirittura per grandi centri, era intervenuta una dichiarazione di località economicamente depressa che aveva reso nullo ciò che il legislatore si era proposto.

Ora, poiché è indubbio che indietro non si può tornare e poiché avevamo qui convenuto che una differenziazione non si poteva

trovare che con uno scatto in avanti abbiamo trovato la differenziazione elevando il limite delle piccole industrie a 500 operai.

È molto difficile che un limite di questo genere ottenga un effetto stimolativo fino al limite di 500 operai ma ai fini della differenziazione legislativa il concetto è valido. Sarà, comunque, quello che sarà. Questa legge è operante da tre anni e più e non ha dato, se non in alcune zone, che modesti frutti, in generale, ma, con questa differenziazione che se vi è taluno che pensasse di arrivare a 150 operai, è portato a valutare l'opportunità di arrivare anche a quella cifra.

Anche questa cifra di 500 operai è una misura che si colloca come intermedia riguardo alla richiesta di abolizione di qualsiasi misura che, da un punto di vista sostanziale poteva essere accolta, ma che non si riusciva a sistemare nel contesto dell'articolo poiché dovevamo tener presente che la nuova formulazione doveva dare un testo da sostituire agli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 635 e che quindi si doveva tener presente quanto si diceva negli altri commi e che la nuova formula doveva essere abbastanza chiara rispetto al dettato dei commi precedenti.

Se avessimo dovuto rivedere tutta la materia — ciò che non era né nella volontà dei proponenti né in quella del Comitato ristretto — il problema sarebbe diventato diverso ma avendo fissi i primi commi bisognava inserire in un'organica sistemazione gli ultimi due commi.

Ritengo di avere sufficientemente chiarito la portata e i dati relativi al nuovo testo; tuttavia sono qui, come Relatore, a disposizione, per fornire tutte quelle ulteriori notizie che agli onorevoli colleghi potessero interessare.

CURTI AURELIO. Quando si usa la qualifica di « operai » si intende effettivamente parlare di operai oppure, genericamente, di dipendenti ?

PRESIDENTE. Si deve intendere operai; la legge dice operai il che vuol dire che i 100 possono divenire, con gli impiegati 120. Il problema è già risolto dato che esiste una circolare del Ministero delle finanze mi pare del marzo 1959. Allorché da una certa parte venne posto il quesito il Ministero rispose con una circolare e posso assicurare che il senso di detta circolare è di attenersi alla interpretazione letterale.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo dare atto dell'efficace lavoro compiuto dall'onorevole Presidente e dal Co-

mitato ristretto nel coordinamento delle quattro proposte, coordinamento che venne deliberato nella precedente seduta in cui furono discusse le proposte.

In tale occasione, anche a titolo personale ebbi occasione di manifestare il mio assenso per talune iniziative, come quella riguardante l'attività alberghiera e quella riguardante i trasporti che, in moltissimi casi sono gli unici cespiti per talune zone.

Ho preso anche atto del testo concordato ma è mio dovere, in qualità di rappresentante del Governo, di far conoscere il pensiero non soltanto del Ministro Pastore ma anche degli altri Ministri interessati.

Tempo fa, per iniziativa dell'onorevole Ministro Pastore, è stato nominato un Comitato di esperti e di studiosi incaricato del riesame di tutta la politica economica del centro-nord per una rielaborazione di tutta la materia alla luce anche della esperienza di questi ultimi anni e tenendo conto della viva realtà economica e sociale dei territori dove questi interventi avvengono. Questo Comitato ha già compiuto il suo lavoro ed il Ministro Pastore, di concerto con altri ministri, sta elaborando un unico disegno di legge che affronta tutto il problema. Per questo motivo, proprio in una comunicazione avuta con me alcuni giorni fa, prega di invitare gli onorevoli colleghi a esaminare l'opportunità di una breve sospensione della proposta di legge in esame onde le varie proposte sulle quali si discute e che hanno il loro fondamento, possano essere inserite e coordinate in quel progetto organico, unitario già in corso di elaborazione.

Sentivo il dovere di fare questa dichiarazione, pur apprezzando il lavoro svolto che costituisce un contributo veramente notevole.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario e, come Relatore mi compiaccio dell'apprezzamento dimostrato per il lavoro svolto dagli onorevoli colleghi della Commissione.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Apprezzamento dato con piena consapevolezza.

PRESIDENTE. Vorremmo però che questo apprezzamento producesse frutti di approvazione o di disapprovazione.

Non ho alcuna idea di quel che possa essere il piano organico di cui ci ha parlato l'onorevole Sottosegretario. Siamo abituati, oggi, a parlare di piani soltanto e — per così dire — a forza di fare piani dimentichiamo di studiare gli impianti di riscaldamento, di illuminazione ecc. e, di piano in piano, il

tempo passa. So che questa volontà di rivedere la questione del centro-nord sussiste da almeno due anni e più ed ogni volta che sono andato suggerendo qualche modificazione o qualche norma a chi mi sembrava di doverle suggerire, mi sono sentito dire che, di questi suggerimenti sarebbe stato tenuto conto nel piano organico che si andava a stabilire. Mi auguro che ora, venga fuori un piano veramente organico per queste zone ma bisogna domandarsi quale è la portata del provvedimento che stiamo esaminando. Esso non sposta nulla, non muta il sistema e se lo esaminiamo nella sua caratterizzazione, vediamo che esso non fa altro che togliere un dubbio là dove dice che anche gli alberghi sono industrie e noi, credo, siamo tutti d'accordo che anche gli alberghi sono industrie tanto che si usa la locuzione industria alberghiera. Siccome gli alberghi occupano tutti sempre più di quattro persone (a meno che non si tratti di locande) vanno automaticamente, per tutte le altre leggi, classificati nel settore industriale. Vale, infatti, anche per essi, la norma che stabilisce che là dove si impiegano dipendenti fino al numero di quattro, si può essere classificati artigiani ma dove si supera questo numero, si diventa imprenditori industriali. Siamo, evidentemente, dinanzi ad una interpretazione in cui, a voler essere precisi, dovremmo dire che la legge che parla di nuove attività industriali, dovrebbe comprendere anche gli alberghi; poiché però può sorgere, ed è sorta una difficoltà interpretativa, il presente provvedimento è semplicemente chiarificatore, esplicativo.

La stessa cosa direi per gli impianti di trasporto. Essi costituiscono un ramo di un settore particolare dell'industria dei trasporti. Erano sorti dubbi se un impianto di funicolare avesse carattere industriale ma, essendo noi convinti che questo impianto è tipicamente industriale, sia per gli investimenti che assorbe che per la manodopera ad esso addetta (non possiamo paragonare l'artigianato di chi traina un carretto a coloro che fanno azionare una funicolare sul Monte Bianco) e non essendovi dubbio che questa è una caratterizzazione industriale che la legge enuclea in modo esplicito e poiché, quindi, questa sera, secondo noi la volontà del legislatore allorché approvò la norma, non si innova alcunché ma si fa solo opera esplicativa.

La vera novità è quella che riguarda i comuni con 20 mila abitanti.

Abbiamo, in questo caso, voluto fissare dei limiti e quindi, fatta una indagine e

visto quale era la portata sostanziale di questa norma, il Comitato ristretto ha fissato un limite e ritiene che questo limite debba valere per noi che lo accettiamo ma anche per chiunque altro fosse chiamato a discutere sul piano organico perché ribadiamo un concetto sia pure in una sua nuovamente intesa elasticità: vogliamo sia conservata una differenziazione; crediamo vi siano aree depresse rispetto ad aree meno depresse o non depresse del tutto. È in tal senso che mi pare non venga nulla innovato nel sistema ma che venga solo un po' corretto. Non operiamo alcun appiattimento e sul piano organico possiamo augurarci che se mai si voglia fare qualche cosa d'altro, si pensi o ad altri settori fiscali di cui non ci vogliamo occupare, o di altre forme di intervento in forma positiva, come contributi a mutui o agevolazioni creditizie di cui qui non andiamo ad occuparci.

Ritengo che la portata della norma sottoposta al nostro esame non sia tale da disturbare nemmeno lontanamente la predisposizione di un piano organico e ci auguriamo che esso sia completo e possa battere la sua strada, se mai modestissimamente percorsa dalla eventuale approvazione della proposta ora in esame.

DAMI. Vorrei far osservare che lo spostamento del limite non è una novità; interpreta una norma estremamente controversa tanto che il collega onorevole Castellucci, la interpreta nel senso che nei territori montani non sarebbe stata posta nessuna limitazione. La stessa interpretazione dava il Comitato dei ministri per le zone depresse; interpretazione opposta dava il Ministero delle finanze in base ad una lettera del marzo 1960 del Ministro delle finanze.

A me, quindi, sembra che anche questa norma non faccia altro che interpretare e chiarire un disposto legislativo.

BIMA. Quando ci siamo radunati come Comitato ristretto, feci presente, pur apprezzando il lavoro che il Comitato stesso stava compiendo, che sarebbe stato forse meglio affrontare il problema nel suo complesso e discutere tutti gli aspetti della questione mentre, invece, le proposte di legge, avevano riguardo a particolari situazioni. Non vorrei — e questo lo dico per mio scrupolo — che, approvando la presente proposta di legge che, attualmente, ha la sua importanza, mettessimo in difficoltà il Governo e facessimo ritardare la presentazione del disegno di legge che modifica e sistema tutta la materia. Sono d'altra parte convinto che, anche se tardas-

simo di qualche settimana e attendessimo ad approvare il provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari, stabilendo con questo un termine anche al Governo per la presentazione del disegno di legge generale, non pregiudicheremmo in alcun modo l'iter delle proposte di legge perché sappiamo bene che una volta da noi approvato, il provvedimento dovrà passare al Senato.

Detto questo rendo omaggio, in special modo al Presidente per la fatica da lui compiuta e per lo sforzo a cui si è sottoposto per predisporre il testo che è dinanzi a noi.

Questo è quanto desideravo far presente.

PRESIDENTE. L'onorevole Bima vorrà scusare la mia insistenza ma mi sento il dovere di far osservare che quando si parla di piano organico, il Ministero delle finanze, e quindi la nostra Commissione, vi entrano molto relativamente. Infatti, la legge n. 635 coinvolge la competenza dei Ministeri dei lavori pubblici e della agricoltura e foreste che, nell'ambito delle rispettive competenze, la promuovono. So che sotto questo settore vi è il grosso problema della sistemazione dei fiumi, il problema del rimboschimento, del trattamento delle acque. Quando si iniziò lo studio di quella, si ebbe inizialmente di mira esclusivamente quei problemi e quindi l'intervento pubblico a carico del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e foreste e le modalità per cui accanto all'intervento pubblico concorresse l'interesse privato; tutta una creazione di nuovi rapporti fra consorzi e fra enti descritti in un certo modo. Solo quella era, in principio, la portata della legge. L'iniziativa parlamentare, poi, intervenne nella discussione e propose di introdurre un articolo che agevolasse anche fiscalmente la creazione di industrie che non erano mai state concepite dal legislatore governativo. Nacque così l'articolo 8 che costituisce, nel corpo di detta legge, un aspetto del tutto particolare, a sé stante, di carattere meramente fiscale.

Ora, noi, dinanzi ai problemi, posti, o enucleati, o illuminati dalla esperienza fatta in questi anni, non possiamo arrestare la legge per legare le eventuali vicende di incentivazione a quelli che sono i concetti di una eventuale sistemazione dell'intervento del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero dell'agricoltura e foreste; mi sembra di voler presumere molto di più di quanto presumiamo dal testo che abbiamo dinanzi e che ha una portata correttiva ed interpretativa di norme contenute nel corpo della legge

n. 635. D'altra parte, anche il titolo della legge non indica che questo.

DAMI. Abbiamo infatti accantonato la proposta De Marzi che era veramente innovativa.

PRESIDENTE. Abbiamo detto che trattava un tema completamente nuovo e che non potevamo indagare.

CASTELLUCCI. Concordo con la risposta data dall'onorevole Presidente ai rilievi mossi dal Governo. Egli ha giustamente interpretato la portata dell'articolo 8 della legge numero 635. Dirò di più, oltre quello che è stato detto nella seduta precedente e nel Comitato ristretto, specificando che questo articolo tende ad eliminare le gravi sperequazioni e le gravi difficoltà che si sono manifestate nella applicazione, dal 1957 ad oggi, del detto articolo.

La proposta di legge avanzata dall'onorevole De Marzi, è stata — per ora — accantonata ma debbo aggiungere che nel 1958, alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, riportarono il parere contrario della Commissione bilancio proprio in vista dei disegni di legge che il Ministro per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e delle aree depresse aveva in progetto.

In considerazione di quanto detto, pregherei l'onorevole Rappresentante del Governo di voler accogliere questa nostra cortese premura per l'onorevole Ministro dicendogli che siamo in attesa della legge preannunciata indipendentemente dal provvedimento in esame che ha veramente una portata fiscale e non di altro genere. Penso, riferendomi anche a quanto già detto in sede di Comitato ristretto, che il limite del valore assoluto della popolazione fissato già in diecimila abitanti dovrebbe essere sostituito, più logicamente, con il dato relativo della popolazione che fa riferimento alla densità della popolazione stessa tenendo conto della situazione dei comuni che non raggiungono i 120 abitanti per chilometro quadrato e avendo presente che la densità media nazionale è di 165 abitanti per chilometro quadrato.

Mi auguro comunque che la Commissione voglia oggi stesso procedere alla approvazione del provvedimento nel testo proposto ed illustrato dall'onorevole Presidente e Relatore.

RADI. Per ciò che riguarda il gruppo di lavoro nominato dal Ministro Pastore, vorrei precisare che esso è stato incaricato di elaborare, non un piano ma una legge organica che dovrebbe riguardare non soltanto le zone marginali delle quali si interessa l'articolo 8 della legge n. 635 ma bensì la generalità

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

delle zone depresse considerando fra esse anche le zone suscettibili di sviluppo.

L'esigenza di questa nuova legge, sorge proprio dall'esame dei risultati finora realizzati sia nel settore della realizzazione di infrastrutture, sia nel settore di nuove iniziative.

Il disegno di legge, quindi, a differenza della legge n. 635 dovrebbe proprio investire tutti i settori di intervento che riguardano direttamente la nostra Commissione.

Per ciò che riguarda la modifica concordata in Comitato ristretto dell'articolo 8, pur sottolineando gli scarsi risultati ottenuti con la prima dizione di detto articolo e quindi gli scarsi risultati che ritengo possano essere ottenuti con la presente integrazione, personalmente non posso non sottolineare quanto detto dall'onorevole Presidente circa il carattere esplicativo del testo concordato.

Ritengo quindi che la disposizione che ci accingiamo a approvare non turbi il lavoro del gruppo nominato dal Ministro Pastore e che quindi si possa votare in suo favore in questa stessa seduta.

Posso dire che il gruppo di lavoro ha lavorato intensamente in questi ultimi mesi e che la elaborazione del disegno di legge è ormai in fase avanzata.

PRESIDENTE. Apprendiamo con piacere questa notizia perché sappiamo quanto vi sia da fare in questo settore e assicuriamo che, non appena ci sarà pervenuto quel testo legislativo sarà nostra viva cura di esaminarlo al più presto e il più completamente possibile.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame del testo concordato dal Comitato ristretto da considerarsi testo unificato delle proposte di legge nn. 1135, 2135, 2171, 2450.

Articolo unico.

Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, anche se situati in comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti. In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese

esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

« Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai ».

DAMI. Vorrei osservare che, a mio avviso, la parola « anche » inserita nel secondo comma può ingenerare equivoco; infatti, la dizione « anche se situati in comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti » può far pensare che quelli con popolazione superiore ai 20 mila abitanti siano inclusi.

PRESIDENTE. Possiamo dire che tale esenzione si applica altresì!...

DAMI. A mio avviso il testo emendato come ho accennato sarebbe più chiaro.

PRESIDENTE. Sarei contento se la parola « anche » rimanesse perché può sottintendere una maggiore estensione. Il significato di quell'« anche » è di « nonostante che ».

DAMI. L'interpretazione da noi data non è estensiva ma restrittiva perché, mentre il Ministero per l'industria ed il Comitato dei ministri per le zone depresse sono per una interpretazione estremamente estensiva, noi la limitiamo ai 20 mila abitanti.

PRESIDENTE. Possiamo anche accettare la proposta di emendamento avanzata dall'onorevole Dami.

Chiedo all'onorevole Dami, quindi, se propone formalmente l'emendamento suddetto.

CASTELLUCCI. Penso sia opportuna oltre che la soppressione della parola « anche » questa nuova dizione « nei comuni con popolazione sino a 20 mila abitanti ».

DAMI. Propongo l'emendamento soppressivo delle parole « anche se ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole « anche se ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo dell'articolo unico che risulta così formulato:

« Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, situati in comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti. In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese

alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai ».

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo del testo unificato delle proposte di legge n. 1135, n. 2135, n. 2171 e n. 2450:

« Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Abolizione dell'imposta sul bestiame e delle prestazioni d'opera (143); dei deputati Monasterio ed altri: Abolizione dell'imposta sul bestiame per i coltivatori o allevatori diretti (849) e del disegno di legge: Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame (Approvato dal Senato) (2513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Bucciarelli Ducci, Boidi, Graziosi, Stella, Viale, Vicentini, Troisi, Scarascia, Repossi, Monte, Negrari, Sedati, Schiavon, Pintus, Biagioni, Bolla, Bartole, Semeraro, Sorgi, Caccuri, Armani, Marotta Michele, Malfatti, Sammartino, Ferrara, Amadeo Aldo, Foderaro, Giglia, Eugliese, Marengi, De Marzi Fernando, Germani, Vetrone, Baroni, Franzo, Sodano, Amatucci, Gerbino, Prearo, Longoni, Aimi, Sangalli, Helfer, Zugno, Tantalò, Pucci Ernesto, Cotellessa, Di Leo, Baldi, Schiratti, De Leonardis, Baccelli, Castellucci, Corona Giacomo, Durand de la Penne, Lucchesi, Martinelli, Rocchetti, Spadola, Turnaturi: « Abolizione dell'imposta sul bestiame e delle prestazioni d'opera ».

D'iniziativa dei deputati Monasterio, Colombo Renato, Bigi, Avolio, Audisio Walter, Fogliazza, Bei Ciufoli Adele, Grilli Giovanni, Valori, Grifone, De Pascalis, Aicardi, Montanari Silvano, Cacciatore, Colombi Arturo, Miceli, Santarelli Ezio, Ferrari Francesco, Bardini, Nicoletto, Minasi, Speciale, Pucci Anselmo, Compagnoni, Bianco, Raffaelli, Ma-

riani, Faletta, Calasso, Gomez D'Ayala, Pino, Amiconi: « Abolizione dell'imposta sul bestiame per i coltivatori o allevatori diretti » e del disegno di legge: « Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame ».

La Commissione bilancio ha dato parere favorevole al disegno di legge che è già stato approvato dal Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno è già stata chiusa la discussione generale.

Prima però di passare all'esame degli articoli occorre scegliere il testo base sul quale discutere.

ZUGNO, *Relatore*. Propongo di scegliere come testo base il disegno di legge n. 2513.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Debbo però fare osservare che nella proposta dell'onorevole Bonomi l'articolo 2 costituisce materia a sé stante.

ZUGNO, *Relatore*. Detta materia è stata però già inclusa nel disegno di legge relativo alla riforma della finanza locale.

PRESIDENTE. Comunque stralciamo l'articolo 2 della proposta di legge Bonomi ed altri cosicché l'eventuale assorbimento concernerà l'articolo 1 della stessa proposta che riguarda la abolizione dell'imposta di consumo sul bestiame.

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abolita l'imposta comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

MONASTERIO. La prima cosa che mi interessa è di conoscere i pareri espressi dalle Commissioni bilancio, agricoltura e interni.

PRESIDENTE. Ecco i pareri: la Commissione XI agricoltura si esprime favorevolmente. Pure favorevolmente si è espressa la Commissione bilancio. Favorevole, infine, è stato il parere della Commissione interni.

MONASTERIO. Concordiamo con parte delle considerazioni fatte dal Relatore. Siamo d'accordo nel riconoscere che i rapporti tra la situazione zootecnica italiana e quella delle colture agricole sono sfavorevoli se con-

frontati con la situazione esistente negli altri paesi europei. D'accordo, perciò, nel sostenere l'esigenza d'una misura diretta a sviluppare il patrimonio zootecnico del nostro Paese.

È indubbio che vi sono elementi di incongruenza nell'imposta sul bestiame, incongruenze che a nostro giudizio andrebbero esaminate nel quadro di un esame complessivo dei tributi che gravano sul settore zootecnico.

Per considerazioni di ordine di giustizia tributaria sosteniamo — infatti presento un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge governativo — che il provvedimento debba essere limitato soltanto in favore degli allevatori diretti e di quanti siano abitualmente addetti al manuale allevamento del bestiame. Perciò sottoponiamo all'esame della Commissione un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge governativo, col quale si intende limitare solo ai coltivatori diretti ed agli allevatori diretti la esenzione dalla imposta.

PRESIDENTE. A firma degli onorevoli Monasterio, Raffaelli, Bigi, Trebbi, Rossi Paolo Mario, Faletta, è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge:

« L'imposta bestiame, di cui agli articoli 122 e successivi del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abolito per i coltivatori e allevatori diretti.

Si intendono compresi nella categoria alla quale è applicato il beneficio, oltre che i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, quanti altri abitualmente siano addetti al manuale allevamento del bestiame in proprietà o comunque da essi posseduto, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia superiore al 60 per cento di quella occorrente per le normali esigenze dell'allevamento e sempre che i componenti della famiglia, considerati agli effetti del computo della forza lavorativa, siano effettivamente dediti al lavoro manuale.

Il beneficio si applica anche in favore di chiunque (carrettieri, mulattieri, braccianti, artigiani, ecc.) provveda direttamente all'allevamento, alla custodia ed alla cura manuale del bestiame, senza riguardo all'uso ed al servizio cui questo è destinato ».

Come i colleghi avranno certamente rilevato, viene sottoposta al nostro esame una questione abbastanza complessa e degna della massima attenzione nella parte finale.

ZUGNO, Relatore. Credo che il collega del Gruppo comunista abbia già lui stesso esposto le ragioni per cui non è possibile accogliere le limitazioni contenute nell'emendamento al nostro esame. Egli ha infatti accennato ad esigenze di carattere internazionale: ebbene, nell'ambito del M.E.C. l'imposta di consumo sul bestiame è istituita soltanto in Italia, e grava sul settore zootecnico solo in Italia. Quindi tutti gli allevatori italiani vengono posti in condizioni di inferiorità proprio attraverso un'imposta che è esclusiva del nostro Paese, e per giunta in un settore in cui non abbiamo di sicuro condizioni migliori rispetto agli altri paesi del M.E.C.

Le limitazioni in parola, d'altra parte, non hanno significato neanche per le esigenze di carattere generale della nostra agricoltura. Particolarmente per le zone di montagna e di collina (nella Val Camonica la produzione zootecnica raggiunge il 49 per cento) l'alleggerimento di questa imposta è divenuto una necessità. Nel caso delle zone di collina, dove prevale la mezzadria e dove molte volte la proprietà è del concedente, come è possibile immaginare una limitazione della esenzione nei confronti del mezzadro? In sostanza, il pagamento del tributo sarebbe sempre dovuto sull'azienda e quindi andrebbe anche a carico del mezzadro, in quanto non è il mezzadro titolare e soggetto all'imposta, ma lo è invece il concedente.

Del resto, anche le ragioni di ordine tecnico, prospettate da più parti, militano in favore di una non delimitazione e limitazione nelle esenzioni. La campagna ora non viene più spopolata e nelle zone più fertili, già si comincia a vedere qualcosa di nuovo. Appunto per tali considerazioni è doveroso ammettere che in tale settore i salari non sono più adeguati alle effettive necessità. Non bisogna peraltro dimenticare che molte aziende non sono in grado di offrire compensi superiori a quelli che attualmente offrono per particolari considerazioni che qui non starò a ripetermi.

Non procedere alla abolizione dell'imposta sul bestiame è un non senso: non dimentichiamo, infatti, che molte aziende hanno dedicato tutta la loro attività alla produzione della carne; le aziende più progredite, diciamo così, hanno messo su addirittura una industria per la conservazione delle carni.

Logico anche che il Governo si sia preoccupato di considerare le ripercussioni del provvedimento sui bilanci dei comuni e la necessità di compensare gli enti locali della

perdita loro derivante dalla abrogazione dell'imposta.

Per tali ragioni dichiaro la opportunità che l'onorevole Monasterio ritiri il proprio emendamento.

PRESIDENTE. Permettetemi di dire che c'è da rimanere letteralmente sorpresi per la prontezza con la quale è stato fatto il punto sull'emendamento Monasterio.

Pongo in votazione l'emendamento Monasterio.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

CURTI AURELIO. Dopo l'approvazione da parte della Commissione dell'articolo 1, ritengo che sia necessario stabilire che per l'esercizio finanziario 1960-61 i comuni abbiano a percepire effettivamente le somme compensative, con il pieno rispetto dei termini stabiliti. Faccio presente che per l'imposta sul vino si è dovuto ricorrere ad altro provvedimento sostitutivo in quanto il primo non era rispondente alle effettive necessità.

Ritengo la formulazione dell'articolo 2 imprecisa in quanto nei verbali di chiusura dei conti relativi all'esercizio in corso, non si parla nella legge comunale e provinciale. Esiste infatti per il conto del tesoriere la revisione, la deliberazione e l'approvazione da parte del Consiglio di prefettura. A cosa ci si intende riferire con quella dizione? Evidentemente al conto del tesoriere. Se invece si vuol fare riferimento agli atti del consiglio comunale si andrà fuori dei termini fissati ed i comuni non riceveranno in tempo le aliquote. Sono d'avviso che per lo snellimento della procedura tale compito dovrebbe essere demandato alla Intendenza di finanza che, ottenuta assicurazione dal tesoriere, provvederà in via provvisoria alla erogazione dei fondi. In caso diverso si metterebbero i comuni in difficoltà poiché per alcuni di essi l'imposta sul bestiame rappresenta un gettito di cassa non indifferente.

ZUGNO, Relatore. Il verbale deve riferirsi sempre al conto del tesoriere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 del quale do lettura:

« A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento destinata a costituire un fondo, a disposizione

del Ministero delle finanze, da ripartire fra i Comuni a compensazione della perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo.

L'intendenza di finanza, in base alle somme accertate per il titolo di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residue affluiranno al bilancio dello Stato ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 del quale do lettura:

« Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una quota del maggior gettito derivante dalla applicazione della legge concernente la disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 del quale do lettura:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio ».

(È approvato).

MONASTERIO. Per dichiarazione di voto. Abbiamo già espresso la nostra opinione su questo provvedimento; dobbiamo ora far rilevare la necessità di distinguere i redditi di lavoro.

Non possiamo fare a meno di sottolineare che quando si tratta di provvedimenti che esonerano i proprietari terrieri ed agricoli, e i coltivatori diretti, quando si tratta di coltivatori diretti si continua a porre la questione come una questione di principio, da risolvere a suo tempo. Le esigenze dei coltivatori diretti, in questo caso, vengono portate a copertura di benefici che avranno altra destinazione; tuttavia in considerazione del fatto

che questo provvedimento è atteso anche dai coltivatori diretti, nonostante che il nostro emendamento sia stato respinto, il nostro Gruppo voterà a favore.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo anzitutto esprimere il concetto, rispondendo anche al collega Monasterio, che con questo provvedimento elimineremo dal sistema tributario italiano un duplicato, nel senso che sullo stesso reddito gravano diversi tributi. Al riguardo, senza riferirmi ad opinioni di studiosi, mi riferirò allo stesso collega Monasterio del quale ho qui una proposta presentata il 1° agosto 1959. In questa proposta non venivano fatte distinzioni tra coltivatori diretti e no, e nella relazione è detto espressamente che « attraverso questo provvedimento si elimina un duplicato del nostro sistema tributario ». Inoltre si sanciva l'abolizione per tutti, senza distinzione, e la relazione faceva ancora una cronistoria dell'imposta sul bestiame.

Una giusta eliminazione di imposizione, in quanto sul reddito agrario vengono a gravare altre imposte. Questa asserzione è fondatissima, e la accettiamo. Aggiungo subito che con la abolizione della addizionale comunale e provinciale sui redditi agrari, in vigore dal 1° gennaio, questa duplicazione potrebbe apparire meno appariscente, ma se ci riferiamo alla sovra-imposizione essa è appariscente.

La duplicazione dell'imposta aveva creato delle disparità. Nelle zone agricole meccanizzate, l'imposta non si può applicare, invece in quelle più arretrate l'imposta veniva a gravare di più, creando quindi una sperequazione sociale notevole. V'è di più: da notizie statistiche risulta che la gran maggioranza del patrimonio zootecnico è posseduta proprio dai coltivatori diretti. Quindi senz'altro agevereremo questa categoria. D'altra parte sono stati già accennati i motivi di urgenza per stimolare e dare impulso a questo settore. Ai fini del reddito aziendale non si debbono fare distinzioni se il possessore del bestiame è coltivatore oppure no, altrimenti renderemmo soggettiva l'imposizione che deve avere carattere puramente oggettivo. Per questi motivi sottolineo l'importanza del provvedimento, ricordando che un tempo gli studiosi dicevano: « bestiame eguale letame, eguale produzione agricola ». Quindi lo sviluppo del bestiame arreca grandi vantaggi, mentre la scomparsa del bestiame arreca gravissimi danni. Questo impulso è, perciò, necessario all'economia nazionale.

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno a firma del deputato Curti Aurelio:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera, in seguito all'approvazione del disegno di legge concernente l'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame, ritenendo necessario specificare che nel corso dell'esercizio 1961 le somme compensative ai comuni per il mancato gettito dell'imposta debbono affluire ad essi con la massima tempestività, impegna il Governo a provvedere alle erogazioni anche nei casi di chiusura dei conti non ancora approvati dai consigli comunali e dai Consigli di prefettura, facendo riferimento provvisorio ai conti dei tesorieri ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Curti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2484: « Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette ».

L'onorevole Restivo ha facoltà di svolgere la relazione.

RESTIVO, *Relatore*. Il disegno di legge affronta il problema concernente la posizione del contribuente che viene a richiedere una rateazione nella corresponsione del proprio tributo e che intenda ottenere la gradazione di esso in rapporto all'accertamento di una sua particolare situazione di disagio; il disegno di legge concerne anche la posizione del contribuente nei confronti del quale si è proceduto alla riscossione di contributi che poi, in sede di accertamento, sono stati ridotti.

I casi che si ricollegano a determinate posizioni di disagio del contribuente — la legge consente un massimo di rateizzazione, pari a diciotto rate — vengono ad essere oggetto di ripercussioni di carattere economico che esulano dalla volontà del fatto cui il provvedimento si riferisce. Pertanto si è creduto opportuno di dare una regolamentazione alla materia, stabilendo una maggiorazione del

2,50 per cento del tributo per il quale è stata ottenuta la rateazione, nonché il pagamento a favore del contribuente d'una indennità pari al 2,50 per cento, per ciascun semestre intero, escluso il primo, quando risulti che il contribuente stesso abbia veramente versato una somma maggiore.

Nel quadro di questo principio, che è di perequazione tributaria, si è voluto anche considerare la posizione del contribuente il cui reddito viene ad essere calcolato sui ruoli per una cifra inferiore a quella effettivamente dovuta per un'infedele od incompleta dichiarazione. A parte le sanzioni previste dalla legge, si ritiene che sul piano dei tributi occorra operare una maggiorazione del 2,50 per cento.

Pertanto vi è un criterio di valutazione paritaria sia che si tratti di determinare una maggiorazione del tributo in rapporto al vantaggio ottenuto dal contribuente, sia in rapporto ad un ritardo registrato per dichiarazione più o meno fedele da parte del contribuente stesso sia infine in rapporto ad una indennità da erogarsi in favore del contribuente qualora la dichiarazione investa una cifra superiore a quella effettivamente dovuta.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relativo per la esauriente relazione svolta e dichiarato aperta la discussione generale.

FALETRA. Lo sgravio delle tasse può in linea di massima non contemplare la copertura. Il disegno di legge oggi al nostro esame riguarda la copertura dell'onere derivante dall'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame e credo non sarà sfuggita ad alcuno dei commissari la sensibilità dimostrata dall'onorevole Presidente nel dichiarare che i due provvedimenti debbono essere esaminati separatamente. Per tali considerazioni avrei preferito che l'onorevole Zugno non facesse alcun riferimento alla copertura quando ha svolto la sua relazione sul provvedimento concernente l'abolizione dell'imposta sul bestiame poiché in materia di imposte ciò non è previsto. Detto questo, entrando nel merito, dichiaro che sono rimasto piuttosto perplesso circa le maggiorazioni previste, per una serie di ipotesi che in definitiva, in astratto, potrebbero essere anche giuste ma che, in concreto, possono provocare difficoltà al contribuente all'atto del pagamento delle imposte, le quali imposte non possono essere considerate così in generale, ma debbono essere attentamente esaminate onde non creare malintesi tributari che potrebbero portare ad un aggravio di penalità.

Quanto alla rateizzazione delle imposte attraverso l'immissione di un tasso di interesse del 2,50 per cento ritengo non sarebbe inopportuno sollecitare concordemente quella che è la nuova definizione del contenzioso tributario. Infatti, fino a quando non avremo sanato le lungaggini del contenzioso tributario, daremo esca a queste continue evasioni poiché coloro che fanno ricorso a tale farraginoso sistema spesso e volentieri lo fanno a proprio discapito. Cogliamo pertanto l'occasione per sollecitare una revisione di tutto il contenzioso tributario.

PRESIDENTE. Preciso all'onorevole Faletra che vi sono vari tipi di sgravi fiscali. Quelli ai quali abbiamo fatto riferimento in apertura di riunione si riferiscono alla rinuncia alla percezione di taluni tributi. Infatti se diciamo che il contribuente deve essere percepito solamente per un certo periodo di tempo non portiamo alcun turbamento nell'economia del bilancio. A noi peraltro interessa che sia reintegrato quel cespite che i comuni traggono attraverso l'imposta sul bestiame. Qualora si dicesse che tale imposta viene abolita e non integrata da altro provvedimento ci sarebbe effettivamente da pensare, ma quando lo Stato provvede in altro modo in favore degli enti locali il problema in un certo senso è risolto.

Comunque per chiarire definitivamente le cose è bene precisare che, ove si abolisce un tributo, si determina a compenso una nuova spesa.

TURNATURI. Vorrei dal Relatore qualche chiarimento in relazione alla portata dell'articolo 1, per vedere se è esattamente interpretata la portata del provvedimento.

PRESIDENTE. Se ella facilitasse tale chiarimento, enunciando la sua interpretazione!

TURNATURI. La disposizione stabilita nell'articolo 1, che si applica per tutti i redditi definiti, sia per dichiarazione che per concordato, non c'è dubbio che è norma da approvare. Ma se questa sanzione volessimo applicarla anche a quei redditi contestati, opinabili, andremmo ad istituire un tributo molto pesante, le cui conseguenze potrebbero essere incalcolabili.

Vorrei dal Relatore qualche precisazione perché il secondo comma può far intendere che tratta di imposte che il contribuente deve versare anche se il reddito non è definito. Faccio riferimento alla facoltà di iscrivere a ruolo anche il reddito contestato fino al 50 per cento; ma chi ci garantisce che il

reddito non sia inferiore al 50 per cento quando la commissione lo definirà?

Ancora un'osservazione. Il contribuente è tenuto a pagare un'imposta del 2,50 per cento. Domando: si è tenuto conto di una casistica così varia? Perché la complessità del contenzioso tributario ci dovrebbe indurre a riflettere sulla gravità di questa imposizione. Se noi riteniamo di approvare questa legge applicando un tributo anche ai redditi contestati, vi dico che, in questo caso, ho serie perplessità perché veniamo a turbare tutto l'ordinamento tributario.

PRESIDENTE. Ci sono altre osservazioni al riguardo?

TERRAGNI. Effettivamente una penalità può essere data quando un organo giurisdizionale abbia emesso un proprio verdetto, quando stabilisca che un reddito non dichiarato oppure mal dichiarato, deve essere rettificato con una cifra superiore. Ma se un organo giuridico avrà dato una sanzione quando il reddito è ormai stabilito in una data somma, in questo caso l'iscrizione a ruolo con una penalità mi lascia perplesso.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dovrei rispondere anche ad altre obiezioni che sono state mosse ed al principio per il quale ogni qual volta vi sono abolizioni di tributi non ci deve essere nessuna preoccupazione di copertura. In proposito faccio delle precise riserve. Torna sempre in primo piano l'interpretazione univoca dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda questo principio enunciato, e dato anche che si è fatto richiamo al provvedimento per la riduzione dell'imposta sulla benzina, tengo a distinguere che siamo su due piani diversi. Per la benzina si disse che la riduzione dell'imposta era un mezzo per espandere i consumi, per cui la momentanea contrazione del gettito sarebbe stata compensata dalla dilatazione dei consumi, cosicché avremmo trovato al tempo stesso la copertura. Qui ci troviamo, ora, su un terreno completamente diverso perché interferiamo nella zona di autonomia dei comuni. Se ai comuni viene tolto un cespite, bisogna consentire loro di attingere da qualche altra parte. Nell'ambito della stessa legge si deve sopperire al mancato cespite derivato ai comuni dall'abolizione dell'imposta sul bestiame che si aggira sui dieci miliardi. Il sacrificio imposto all'erario deve trovare un corrispettivo, ed è logico, quindi, il richiamo a quest'altro provvedimento.

Posso anche convenire che non sia opportuno distinguere le due questioni separata-

mente; sarebbe stato più chiaro se nello stesso provvedimento fosse stata indicata la copertura. Tuttavia il Parlamento approverà l'uno e l'altro disegno di legge.

FALETRA. Il recupero è cosa possibile da stabilire quando la copertura è a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento in esame suscita indubbiamente qualche perplessità perché attualmente il contenzioso tributario non può dirsi perfetto. Posso peraltro informare gli onorevoli colleghi che il Ministro Trabucchi ha già costituito una commissione alla quale ha demandato il compito di affrontare e studiare a fondo tutta la materia. Sono pienamente d'accordo anche sul fatto che i rapporti fiscali e tributari fra Stato e contribuente debbano essere improntati ad una legittima garanzia della quale il contribuente deve in ogni caso beneficiare. Posso pertanto assicurare che rendendomi interprete dei voti espressi dalla Commissione farò quanto è nelle mie possibilità perché tali rapporti vengano ulteriormente migliorati.

In merito alle riserve avanzate circa la rateizzazione sono costretto ad affermare che esse possono essere accettate solo in parte in quanto si ricorre ormai a questo mezzo anche quando non ve ne è bisogno. Secondo le norme vigenti tale « respiro » dovrebbe essere concesso ai contribuenti solo quando ricorrano determinati motivi. Invece ora da parte del contribuente è invalso l'uso di profittare di tale comodo mezzo di pagamento. Dirò di più. Attualmente non si paga più nulla in contanti: basta infatti seguire una determinata procedura per diluire il pagamento in molti mesi. Nelle specifiche norme a riguardo si dice: « quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, la rateizzazione viene senz'altro accolta ».

Nella legge Vanoni esiste un articolo nel quale si specifica che « il reddito che risulta dalla dichiarazione scritta si considera veritiero salvo che attraverso successivi accertamenti non venga riscontrata la non corrispondenza a realtà ». Ed infatti la dichiarazione che il contribuente fa è iscritta in ruolo. Nell'articolo 175 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette sono chiariti tutti i punti che si riferiscono alla iscrizione provvisoria e, nella eventualità che possono verificarsi casi non previsti dalle specifiche disposizioni, si fa ricorso all'articolo 179-*bis* specificando che: « nella ipotesi che il reddito iscritto provvisoriamente risulti superiore al reddito effettivamente accertato si darà luogo ad un

rimborso». Se noi inquadrriamo il problema nel suo assieme effettivamente questa norma ha una sua logica.

CASTELLUCCI. Premetto che debbo scusarmi per non aver studiato a fondo il disegno di legge in discussione, ma da quanto ho potuto ascoltare ora, ho tratto la convinzione che si stia andando a sovrapporre un tecnicismo, un meccanicismo ancor più complicato di quello rappresentato dal gravame tributario peggiorando situazioni di per se stesse già gravi. Ad un certo punto della nostra discussione sembrava che il punto cruciale della questione fosse costituito dal ritardato pagamento. Qualora, peraltro, da parte dei competenti uffici delle imposte dirette fossero state applicate le disposizioni in materia, i contribuenti non sarebbero stati posti nella condizione di dover far fronte agli arretrati di tre, quattro, cinque anni di contributi. Logicamente un cumulo di imposte non può essere corrisposto dal contribuente in una sola rata a meno che non sia in possesso di larghe disponibilità. Logico pertanto che si faccia ricorso alla rateizzazione e occorre, peraltro, aggiungere che spesso il ritardato pagamento delle imposte non dipende dalla volontà del contribuente. Ritengo inoltre assolutamente inadeguato il 2,50 per cento di compenso al contribuente sul rimborso per imposte percepite indebitamente. Spesse volte il contribuente si contenterebbe di ricevere con tempestività e sollecitudine il rimborso. Invece da parte degli uffici distrettuali delle imposte quando si deve dar luogo ad un rimborso questo viene « caricato » sulle tasse che dovranno dal contribuente essere ancora pagate.

Per tali ragioni ritengo che non sarebbe inopportuno un rinvio del provvedimento oggi al nostro esame appunto per poter studiare più profondamente tutta la materia.

NAPOLITANO FRANCESCO. Dal mio canto non ho che da associarmi alla proposta del collega Castellucci, circa il rinvio del provvedimento. La materia è abbastanza complicata e richiede la massima riflessione, per cui pregherei di rinviare questa decisione. Vorrei anche richiamarmi, in merito al provvedimento, a quanto ebbi a dire nella mia relazione sul bilancio del Ministero delle finanze, vale a dire all'insufficienza, all'impreparazione degli uffici per far fronte alle esigenze a causa della scarsità di personale. Quindi desidererei che ci mettessimo d'accordo per il rinvio.

TURNATURI. L'onorevole Sottosegretario ha opportunamente ricordato agli onorevoli

membri della nostra Commissione che effettivamente si sta abusando della facoltà che l'Amministrazione ha di accordare le proroghe, le rateizzazioni nel pagamento dei tributi. Io non intendo sottovalutare la serietà del fenomeno che il Sottosegretario ha denunciato, però desidero qui sottolineare anche che si tratta di facoltà che l'Amministrazione ha di accordare o meno la rateizzazione e quindi l'Amministrazione, quando non si sente sufficientemente sicura, può negarla. Quindi questo provvedimento potrebbe avere una sua ragione d'essere per quei sistemi a cui spesso ricorrono i contribuenti dilatori, per cui a volte si ha un contenzioso di lunghi anni, con notevole danno per l'erario. Da questo punto di vista giustifico il provvedimento. Ma bisognerebbe circondarlo di garanzie essenziali ad evitare che da un abuso si cada in un altro.

Qualche perplessità mi è sorta da un'attenta lettura dell'articolo 1, laddove mi pare che si accumulino le sanzioni delle leggi Vannoni e Tremelloni con queste altre. Sono casi diversi, ma mi permetterei di pregare l'onorevole Sottosegretario di aderire ad approfondire meglio il provvedimento. Varrebbe ad evitare qualche abuso od esagerazione e questo credo serva più all'Amministrazione finanziaria che al contribuente. Ecco i motivi per cui faccio formale proposta di rinvio, anche brevissimo alla prossima seduta, della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. È quindi della sua proposta di rinvio che si parla.

CURTI AURELIO. Vorrei pregare i colleghi che hanno fatto la proposta di rinvio di esaminare la situazione che si viene a creare. Abbiamo la legge sull'abolizione dell'imposta del bestiame; che è legata, agli effetti della copertura, con quest'altro disegno di legge. Ora è chiaro che, stando a precedenti di fatto, la legge sull'abolizione dell'imposta di consumo sul bestiame non può essere promulgata se non c'è la copertura e quindi è evidente che l'abolizione dell'imposta rimane lettera morta, sinché non giunga un altro disegno di legge o qualunque altra disposizione di legge che ci dica come avviene la copertura dell'imposta sul bestiame. Quindi mi permetta, onorevole Presidente, di sostenere anche nel merito il perché non sia opportuno addivenire al rinvio. Anche io ritengo che dalla lettura dell'articolo 184-bis (dell'articolo 1) possano sorgere delle perplessità, nel senso che, ove non vi fossero altre disposizioni e ci trovassimo di fronte al caso di un contribuente che, avendo di-

chiarato una certa cifra, essendogli stata notificata una cifra superiore, passata a ruolo e dopo aver avuto ragione dalle commissioni di ricorso, si troverebbe a pagare una cifra superiore a quella che avrebbe dovuto, se non ci fosse stato questo *iter*. Ma l'articolo 199-bis (di cui all'articolo 1) salvaguardia il sistema, dicendo che nel caso in cui il contribuente sia stato provvisoriamente iscritto nei ruoli per una cifra superiore a quella accertata, giuoca l'operazione inversa: cioè il contribuente ha diritto a riscuotere il 2,50 per cento, per tutti i semestri successivi al primo, sull'esborso del denaro non dovuto. Quindi ritorna a lui quanto ha pagato ingiustamente in attesa delle decisioni della commissione di ricorso.

Mi pare che tutto il sistema voglia tendere a far funzionare meglio gli uffici per le questioni del 2,50 per cento in entrata e del 2,50 per cento in uscita, e quindi a mettere i contribuenti in una specie di alternativa, per far loro dichiarare un reddito veritiero.

Il concetto è il seguente: se il contribuente, per infedele od omessa dichiarazione, non paga le imposte dovute, per tutti i ratei arretrati di questo mancato pagamento è tenuto a corrispondere — dal momento ch'egli ha impiegato in pratica il suo denaro a possibilità superiori al 2,50 per cento — almeno il 2,50 per cento di interesse allo Stato. Altrimenti avremmo situazioni che si vengono a sanare ad anni di distanza e, in fondo chi più resiste, finisce per avere ragione. Ed un intervento drastico in questo settore è più che logico. Però c'è l'articolo 199-bis che dice che tutto quello che il contribuente ha pagato in più — anche per quanto riguarda il 2,50 per cento — gli viene restituito. Quindi anche da questo punto di vista siamo a posto.

Ecco perché prego gli onorevoli colleghi di non insistere per il rinvio: è necessario che il provvedimento sullo sgravio dell'imposta comunale per il bestiame divenga operante. I ruoli dei comuni vanno avanti ed i contribuenti riceverebbero le cartelle per l'imposta sul bestiame. Sarebbe grave, dopo l'approvazione della legge che abroga tale imposta!

PRESIDENTE. Sulla proposta di rinvio, abbiamo sentito uno pro o uno contro. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Desidero pregare i colleghi di non insistere su questa proposta di rinvio. Anzi tutto c'è quel legame di copertura a cui alludeva opportunamente l'onorevole Curti Aurelio. Inoltre, già l'altra volta, ad inizio di seduta, quando si cominciò ad esaminare

l'abolizione dell'imposta per il bestiame, ebbi a dire che c'era un allarme a causa dell'atteggiamento dei comuni in merito all'imposta stessa. Ed ecco perché si pregava, fin da allora, di accelerare il ritmo dell'approvazione della legge. Cosa che è stata fatta questa mattina, ma che va perfezionata con l'approvazione di questo provvedimento che, in un certo senso, è connesso.

Le perplessità qui formulate sono — a mio avviso — esagerate. Ho preso formale impegno di affrettare i tempi perché il contenzioso tributario sia riorganizzato, per dare la massima garanzia al contribuente.

Faccio mia la preoccupazione esposta dal collega Castellucci, in quanto ci vuole maggiore sollecitudine da parte degli uffici.

CASTELLUCCI. Non basta riorganizzare gli uffici. Occorre potenziarli, in modo che non ci sia bisogno di ricorrere, per qualsiasi provvedimento, all'inasprimento di imposte!

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Cosa che ci proponiamo di fare. Così per quanto riguarda l'insieme dei perfezionamenti, sono d'accordo che dobbiamo giungere a una situazione più razionale, quale quella che notiamo in altri paesi, nei quali sappiamo che i rimborsi ai contribuenti sono frequentissimi, per cui lo Stato non ha la nomea che purtroppo ha da noi. Quindi, con questa esortazione, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di ritirare la proposta di rinvio, assicurando che sarò interprete, presso il Ministro, delle preoccupazioni affiorate qui oggi. Se vogliono tradurre in un ordine del giorno qualche aspetto più importante della questione, in modo che questa sia oggetto di maggiore attenzione, sarò lieto di accogliere anche questo eventuale ordine del giorno. Richiamo l'attenzione sull'importanza dell'articolo 199-bis, che è un po' il corrispettivo dell'altro.

CASTELLUCCI. Per non recare pregiudizio al perfezionamento della legge alla quale è legato questo provvedimento — cosa che non avevo presente — senza ritirare naturalmente quello che avevo detto sul provvedimento stesso — poiché ritengo che l'articolo 199-bis ha una portata teorica — io non insisto sulla richiesta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, allora abbiamo la proposta di rinvio presentata dall'onorevole Turnaturi. Può parlare anche il Relatore.

RESTIVO, Relatore. Con i chiarimenti che ora ha dato il rappresentante del Governo e sottolineando l'esigenza che questa legge sul contenzioso tributario venga al più presto al-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

l'esame della Camera e con l'aggiunta di una particolare raccomandazione che in sede di circolare applicativa della legge si tenga conto delle preoccupazioni da alcuni colleghi giustamente manifestate, credo che possiamo procedere all'approvazione del disegno di legge.

TURNATURI. Ritiro la mia proposta di rinvio della discussione, per la connessione che si vuol fare e che esiste fra questo provvedimento e quello sull'abolizione dell'imposta per il bestiame. Ma rimangono ferme le mie perplessità, non fugate né dal Relatore né dal Sottosegretario. Mi riservo di presentare un'apposita proposta di legge, perché, sicuramente, questo disegno di legge determinerà tali inconvenienti che sarà necessario correre ai ripari. Ne parleremo presto. Il mio è, comunque, un atto di adesione alle necessità!

PRESIDENTE. Essendo stata ritirata la proposta di rinvio e poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Dopo l'articolo 184 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti gli articoli seguenti:

« ART. 184-bis. (*Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo*). — Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli in cui vengono iscritte le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate, ovvero dalla data in cui le imposte medesime si sarebbero dovute versare alla Sezione di tesoreria provinciale, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal titolo XI, a carico del contribuente che abbia ommesso la dichiarazione o che l'abbia presentata incompleta o infedele, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle imposte e sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione.

La maggiorazione calcolata dall'ufficio delle imposte è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della maggiore imposta cui si riferisce.

È in facoltà del contribuente di richiedere, a pena di decadenza, nel ricorso alla Com-

missione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, con le maggiorazioni semestrali del 2,50 per cento maturate, restando esonerato dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi ».

« ART. 184-ter. (*Prolungamento della rateazione*). — L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 18 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi d'imposta arretrati già iscritto o da iscrivere nei ruoli quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

La disposizione del primo comma non si applica per le imposte da iscrivere nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 183 ».

« ART. 184-quater. (*Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione*). — Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento dell'imposta ed è riscossa con gli aggi relativi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 184-ter, la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

I privilegi generali e speciali, che assistono le imposte dirette, sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche la maggiorazione prevista nell'articolo 184-bis e nel presente articolo ».

« ART. 199-bis. (*Indennità per ritardato sgravio d'imposte pagate*). — Il contribuente che, in applicazione degli articoli 175 e 176, sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare d'imposta superiore a quello definitivamente stabilito per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, ad un'indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero, escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta

la maggiore imposta e la data dell'elenco di sgravio.

L'indennità è liquidata dall'ufficio delle imposte sullo stesso elenco di sgravio ».

« ART. 275-bis. (*Maggiorazione dei tributi di enti diversi dallo Stato*). — Le maggiorazioni previste dagli articoli 184-bis e 184-quater e l'indennità di cui all'articolo 199-bis, sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico dell'erario, anche per i tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta erariale ».

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960, n. 527, di repertorio, relativo al trasferimento a favore della Società per l'industria italiana del petrolio (IN. PET.) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960, n. 527, di repertorio, relativo al trasferimento a favore della Società per l'industria italiana del petrolio (IN. PET.) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato ».

Di questo disegno di legge, sono, io stesso, relatore. È questo, onorevoli colleghi, un vecchio problema, che si trascina al Ministero delle finanze da diversi anni. La Società per l'industria italiana del petrolio, per degli impianti costruiti a La Spezia, aveva stipulato nel 1928 con lo Stato una convenzione trentennale, che è andata a scadere nel 1958, per la costruzione e l'esercizio di uno stabilimento petrolifero. Lo Stato partecipava agli utili di gestione della raffineria, con vincolo di reversibilità degli impianti allo Stato stesso qualora venisse a scadere la concessione. Tutto andò bene fino allo scoppio della guerra 1940-45, quando la società dovette adottare dei provve-

dimenti di chiusura e cadde in inattività. Allorché, finita la guerra, si manifestò il desiderio da parte della società, di rinnovare gli impianti e di procedere a una completa trasformazione tecnica degli impianti stessi, la società evidentemente si preoccupò del fatto che i nuovi investimenti avrebbero dovuto esser fatti a fronte della pressoché vicina scadenza dei termini della convenzione. Perciò, da qui, iniziò una serie di contestazioni e non si riuscì ad andare d'accordo mai fra le due parti — società e Stato — tanto che si ricorse al lodo arbitrale, previsto dalla convenzione per eventuali divergenze. Il collegio arbitrale si costituì finalmente nel 1954 e nell'anno successivo, il 21 aprile 1955, si pronunciò; il 28 aprile 1955 il lodo venne reso esecutivo dal Pretore di Roma.

Che cosa si dice in questo lodo? Si escludono dalla reversibilità gli impianti nuovi, riconoscendo invece che i vecchi debbono essere devoluti allo Stato ed insieme debbono essere devoluti allo Stato le aree. Pertanto, allo scadere della concessione (dicembre 1958) sono passati in proprietà dello Stato aree ed impianti vecchi. Quanto agli impianti realizzati dopo il 1958, il lodo stabilì che l'amministrazione dello Stato li poteva incamerare alla scadenza della concessione per diritto di accessione immobiliare, ma peraltro dietro il pagamento di un corrispettivo. Fu inoltre, sulla base della vecchia concessione, nel lodo, nuovamente riconosciuto allo Stato il vecchio diritto di compartecipazione a una quota degli utili sulla passata gestione della raffineria.

Si trattava quindi di applicare il lodo. E qui nacque la vertenza, per definire sulla base della sentenza i nuovi rapporti che avrebbero dovuto essere instaurati tra la società e il Ministero. In definitiva si arrivò a discutere sul trasferimento a favore della società di tutto il patrimonio riconosciuto allo Stato dal lodo arbitrale del 1955 in relazione alla convenzione del 1928; sulla corresponsione, da parte della società, per la rinuncia dello Stato alla devoluzione terminale degli impianti, di un compenso corrispondente all'entità degli impianti stessi; sulla corresponsione, da parte della società, di una quota di utili sulla trascorsa gestione. Si prevede ancora che le eventuali questioni che fossero sorte, venissero deferite ad un collegio arbitrale.

Quindi, innanzi all'atto di concessione — le cui clausole vennero accettate dalla società con atto di sottomissione — sono state svolte, da parte dell'amministrazione dello

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

Stato, le trattative intese praticamente a raggiungere gli scopi prefissisi e conclusisi in queste clausole:

1°) cessione da parte dello Stato all'IN.PET. del complesso immobiliare costituente la raffineria sita in La Spezia, per la parte divenuta di proprietà dello Stato allo scadere della convenzione del 10 agosto 1928, nei limiti riconosciuti dal lodo arbitrale 28 aprile 1955;

2°) corresponsione da parte dell'IN.PET. allo Stato della complessiva somma di lire 1.450.000.000 per la cessione di cui trattasi ed a tacitazione dei crediti vantati dallo Stato sia come quota di utili di gestione dovuti, ai sensi della sopra menzionata convenzione, sia per l'uso del compendio di spettanza dello Stato, sia, infine, per ogni altro titolo o ragione, in dipendenza della stessa convenzione e dell'articolo 14 del decreto interministeriale di concessione nuovamente data dallo Stato nel 1959, ai sensi della legge che attualmente regola la materia.

In ordine al contesto, il Consiglio di Stato emise i pareri di competenza nel luglio 1959 e, a seguito di ricorsi, successivamente nel novembre 1959.

Le più salienti osservazioni del Consiglio di Stato furono prese in esame e attraverso ad esse si poté addivenire alla concretizzazione dell'atto transattivo, allegato al disegno di legge di che trattasi e che in definitiva prevede: la rinuncia da parte dello Stato alla rinnovazione della convenzione del 10 agosto 1928 e cessione all'IN.PET. dei beni divenuti di proprietà dello Stato medesimo alla scadenza di detta convenzione (e questo sempre in dipendenza del lodo 1955); la corresponsione da parte della società allo Stato della somma di lire 1.520.323.000 (al posto di lire 1.450.000.000 di cui si parlava in un primo momento), di cui lire 1.040.323.000 per la cessione dei beni e lire 480.000.000 per la parte di utili di gestione ancora dovuti allo Stato, in dipendenza dell'attività della raffineria nei trenta anni dal 1928 al 1958; la corresponsione da parte della stessa società, sulla predetta complessiva somma di lire 1.520.323.000, di un interesse in ragione del 5 per cento all'anno, dalla data di scadenza della originaria convenzione (19 dicembre 1958) fino al giorno in cui la somma stessa viene effettivamente pagata.

Come vedono, l'ulteriore discussione in sede di Consiglio di Stato ha fatto sì che le condizioni della transazione risultassero per lo Stato migliori di quelle che erano state invece le condizioni base.

Questo è il senso e il contenuto della transazione che hanno sotto i loro occhi e che con il disegno di legge unito (articolo unico) viene sottoposta a noi per l'approvazione di competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Quando tocchiamo il petrolio, bisogna stare attenti, perché è una sostanza infiammabile... Secondo me, questo provvedimento dovrebbe essere attentamente valutato. Vorrei conoscere quali rapporti verranno a formarsi adesso, con questo trasferimento di beni, fra le partecipazioni statali e la società.

PRESIDENTE. Qui non si tratta di partecipazione statale. Questo è un atto di cessione di beni, che avrebbero dovuto essere incamerati e sono rivenduti alla società IN.PET.

FALETRA. Ed è a questo che alludo.

PRESIDENTE. Un rapporto c'era nella convenzione del 1928, che ha dato luogo al lodo ed è scaduto col 1958. Allora si trattava di definire l'arretrato di partecipazione, per cui il lodo. Intanto è sorto il diritto al riscatto. E succede che siccome lo Stato è proprietario dell'area e in parte degli immobili, in quanto costruiti prima del 1958, adesso si tratta di regolare la situazione con questa società, che ha costruito altri impianti. La società chiedeva di rinnovare la concessione. Naturalmente si trattava di definire la situazione di questi impianti. E la cosa è stata definita come ho ricordato poco fa. Quindi non siamo dinanzi a una forma di partecipazione statale.

FALETRA. Quello che mi preoccupa, è questa rinuncia di partecipazione dello Stato. In sostanza stiamo arrivando a sanzionare quanto è stato fatto attraverso il lodo e non so se l'azione dello Stato sia stata idonea a tutelare i propri interessi. In un settore delicato come quello delle fonti di energia, io non credo che si possa — a un certo momento — addivenire a questa smobilitazione delle partecipazioni dello Stato, soprattutto quando in Italia c'è un'azienda statale che di queste cose si occupa. Da questo punto di vista mi pare che il giudizio che dobbiamo dare sull'azione che è stata fatta, sul modo con cui si è arrivati a questo lodo, è che non ci comportiamo bene, mi pare. A un certo momento non si capisce perché siamo arrivati ad approvare un lodo, in cui praticamente lo Stato viene estromesso e tutto viene affidato all'iniziativa privata. E non comprendo perché non dobbiamo tener conto che, dato che nel settore petrolifero c'è un organismo dello Stato, non si debba arrivare alla convenzione del

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

1928, per cui lo Stato diventava, allo scadere della concessione, praticamente il proprietario.

ALBERTINI. I termini del problema si possono racchiudere in queste parole: lo Stato non ha diritto di compartecipazione, perché sono scaduti i termini. I termini sono entrati nell'alternativa: o cessione o incameramento.

PRESIDENTE. Leggiamo quanto scritto nell'atto transattivo, a pagina 3 dell'atto della Camera:

« Si è posto per lo Stato — divenuto frattempo proprietario, alla scadenza della concessione (18 dicembre 1958), delle aree e degli impianti costruiti al 31 dicembre 1949 — il problema di scegliere fra le seguenti possibilità: incamerare, per diritto di accessione, le costruzioni e gli impianti posteriori a tale data, con totale estromissione dell'IN.PET., previo pagamento del valore di dette costruzioni ed impianti; procedere alla rinnovazione della convenzione con la IN.PET. a più favorevoli condizioni per lo Stato; alienare all'IN.PET. le aree e gli impianti iniziali, previo pagamento, da parte di detta società (la quale diverrebbe proprietaria dell'intera raffineria), del valore delle aree e degli impianti ceduti ».

Queste le ipotesi che si presentavano.

FALETRA. E si è scelta la terza!

PRESIDENTE. No, perché non si aliena. Si dà ancora in concessione per venti anni, dopo di che lo Stato diverrà proprietario anche della parte nuova. Si è scelta quindi la seconda strada, del rinnovo della convenzione, a condizioni migliori e per una durata ventennale e non trentennale.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa che stiamo discutendo è una vicenda veramente complessa e veramente anosa. Bisogna tener presente che a un certo momento la società IN.PET. ha costruito per suo conto, ha ammodernato gli impianti nell'immediato dopoguerra per rimettere in efficienza la fabbrica. Nel frattempo è giunta la scadenza della concessione. C'era anche una clausola che stabiliva il ricorso a un arbitrato. Della faccenda è stato investito anche il Consiglio di Stato, che se ne è occupato a lungo. Tra le varie alternative possibili, c'era anche quella di incamerare tutto e di creare una azienda di Stato. Ma l'onerosità è apparsa talmente grave, insopportabile, per cui si è esclusa questa alternativa. D'altra parte i diritti e gli interessi dello Stato sono equamente tutelati dall'atto transattivo sottoposto al nostro esame, perché deve avere valore di legge come lo stesso lodo arbitrale (e

lo ha sottolineato il Presidente). L'atto transattivo consente poi il ritorno allo Stato di tutto il complesso, allo scadere della nuova concessione. Quindi credo che con tutta tranquillità possiamo approvare il provvedimento, che tutela gli interessi dello Stato.

FALETRA. Mi perdoni, onorevole Troisi, ma vorrei sapere in primo luogo quanti sono stati gli utili di questa società dal dopoguerra ad oggi. Lo chiedo per una ragione precisa. Lei sa che purtroppo, dal dopoguerra fino al 1956, soprattutto in relazione a quello che veniva chiamato il contrabbando fiscale, gli utili delle raffinerie furono ingentissimi. Si denunciò un'evasione fiscale, se non ricordo male, di 200 miliardi all'anno e credo che questa raffineria fu denunciata qui, in questa Commissione, da un rapporto della Guardia di finanza, con cifre ufficiali che il ministro Andreotti allora enunciò.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Entriamo in un altro campo, quello della caccia agli evasori.

FALETRA. Onorevole Troisi, volevo dire che il periodo aureo di quella società fu in quegli anni in cui fece questi nuovi impianti. Allo scadere della convenzione furono fatti dei sondaggi o, comunque, degli accordi perché l'« Agip » (azienda di Stato) esaminasse l'opportunità di avere questa raffineria? Mi sembra strano che, con la tendenza espansiva dell'« Agip », questa raffineria sia rimasta fuori. Vorrei sapere se furono fatti e per quale ragione l'« Agip » non prese una decisione in questo senso.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non c'è stata la convenienza. Noi in quest'area privata non ci entriamo.

FALETRA. Le questioni in materia di petrolio sono così complicate per cui non si può trattarle così, come se si trattasse di una semplice questione demaniale, come se dovessimo far tagliare un bosco subito o fra cinque anni. Quando si parla di petrolio, si muovono interessi colossali e mi sembra strano che non ci sia una chiara spiegazione di come questi interessi abbiano agito per arrivare a questa decisione. Quando noi diciamo che fra venti anni lo Stato giungerà in possesso della raffineria, sappiamo che entrerà in possesso di alcuni ferri vecchi. È noto a tutti che i processi di raffinazione in questi anni sono in continua espansione e veramente in continuo ammodernamento. Le raffinerie costruite nel 1950, oggi sono vecchie, oggi si considerano già superate. Da un anno all'altro si può dire che la tecnica della raffinazione, anche in relazione alle esigenze del mercato petroli-

fero, progredisce. Noi abbiamo, per esempio, esigenze diverse dal mercato americano, per cui il nostro indirizzo di raffinazione è verso un altro tipo, verso una maggiore produzione di olii pesanti. Ora vorrei dire: fra venti anni, noi che cosa avremo? Cioè, in sostanza, lo Stato ha fatto un calcolo che, incamerando questa raffineria nel 1958, ci poteva essere sì un esborso (anche se si doveva vedere quali erano gli utili) gravoso, però c'era la prospettiva di avere in mano un'attività che poteva dare i suoi frutti.

Ora, invece, questo calcolo economico ci garantisce che la nuova convenzione compensa il fatto che lo Stato non rientrerà in possesso di una azienda efficiente, nemmeno fra venti anni, allo scadere cioè della convenzione stessa? La sostanza è questa: mentre l'IN.PET. ha tratto profitto dalla congiuntura del dopoguerra, lo Stato anziché avvalersi del diritto di gestire direttamente l'azienda stipula una nuova convenzione.

ALBERTINI. Poiché mi sembra che il rapporto tra reddito e capitale sia a danno dello Stato, riterrei opportuno un rinvio della discussione del disegno di legge onde permettere che ci vengano forniti tutti gli elementi atti a completare un nostro giudizio sulla materia.

ZUGNO. Per quanto riguarda la valutazione economica ritengo che si debba tener conto anzitutto del lodo arbitrale, basato su valutazioni fondatissime e rispondenti alla realtà. Ciascuno di noi può essere sentimentalmente portato a delle valutazioni piuttosto soggettive; ma se si considera che sul nuovo atto di transazione, che nei confronti dello Stato risulta più vantaggioso, si è favorevolmente pronunciato il Consiglio di Stato, penso che anche sotto questo particolare aspetto, possiamo tranquillamente approvare il provvedimento.

ALBERTINI. Ma non c'è una perizia?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso precisarlo perché non ho come me la documentazione completa che, peraltro, è molto voluminosa.

PRESIDENTE. Vorrei fare notare che se la IN.PET. si accolla gli oneri derivanti dalla nuova convenzione, è evidente che si propone di adeguare il macchinario alle esigenze dell'attuale situazione del settore petrolifero. Se non si adeguasse infatti, sarebbe costretta a chiudere per effetto della concorrenza. È logico dunque pensare che la IN.PET. provvederà all'ammodernamento degli impianti ed ecco allora che lo Stato entrerà in possesso di attrezzature efficienti, o per lo meno non su-

perate; in caso contrario, ipotesi che però penso possa scartarsi *a priori*, la IN.PET. sarebbe destinata a fallire molto tempo prima della scadenza della convenzione.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come ha fatto giustamente notare l'onorevole Presidente, un minimo per lo meno di sicurezza esiste. È evidente che nessuno si sente stimolato a fare investimenti di capitale o sacrifici senza una certa contropartita. D'altra parte, per dirimere le questioni in atto, c'è stata una istruttoria lunghissima e complicatissima, che coinvolgeva questioni giuridiche anche molto complesse, istruttoria svolta con l'intervento di vari organi tecnici. La documentazione è molto voluminosa e non l'ho recata con me. Posso assicurare comunque alla Commissione che, personalmente, sono perfettamente tranquillo per quanto riguarda il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché non è stata fatta una richiesta formale di rinvio, do lettura dell'articolo unico:

« È approvato e reso esecutivo l'atto di transazione in data 5 agosto 1960, n. 527 di repertorio, stipulato presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - tra lo Stato e la Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) concernente il trasferimento alla predetta società del complesso immobiliare costituente la raffineria di La Spezia - per la parte riconosciuta di proprietà dello Stato, in base, al lodo arbitrale 28 aprile 1955, emesso ai sensi dell'articolo 18 della convenzione tra lo Stato e la stessa società del 10 agosto 1958 - ed il regolamento degli altri rapporti nascenti da tale convenzione ».

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, esso sarà, in fine di seduta, votato direttamente a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1085 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a

monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1085 ».

Riferirò io stesso, brevemente, su tale disegno di legge già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 1960.

Come gli onorevoli colleghi sanno, l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, stabilisce che le tariffe di vendita dei prodotti soggetti a monopolio fiscale, vengono determinate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze. In base a tale norma, con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, si è provveduto a fissare i prezzi di vendita e a determinare le quote rispettivamente spettanti al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli, al rivenditore ed allo Stato. Per mezzo di tali quote, stabilite per una vasta gamma di prezzi, nel caso che dovessero essere immessi alla vendita nuovi prodotti o dovessero intervenire variazioni nei prezzi di acquisto dei prodotti esteri o nei prezzi di quelli nazionali, sarà sufficiente, per stabilire le nuove quote di competenza, inquadrare semplicemente i prodotti interessati o trasferire gli stessi dall'una all'altra voce di tariffa in relazione alla variazione per essi intervenuta.

Poiché tale operazione non comporta esercizio di potere discrezionale, ed anche al fine di snellire la procedura, si è ravvisata l'opportunità di demandare al Ministro delle finanze l'inquadramento medesimo affinché vi provveda con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro. A tal'uopo è stato predisposto il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione e del quale propongo l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché, nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« L'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, nonché le variazioni all'inquadramento dei prodotti già inseriti in tariffa, sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i prodotti di produzione estera ed ai prezzi proposti dal Consiglio di amministrazione dei monopoli per quelli prodotti dall'Amministrazione dei monopoli ».

Poiché il disegno di legge consta di un unico articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Approvate dalla V Commissione permanente del Senato) (1932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ».

Anche su tale disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica, nella seduta del 21 gennaio 1960, riferirò brevemente io stesso.

Si tratta di un provvedimento tendente ad autorizzare la Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad emettere obbligazioni da collocarsi tramite le filiali della propria azienda, a somiglianza di quanto già praticato per le cartelle fondiari.

Il provvedimento prevede, altresì, che le operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e le obbligazioni emesse in contropartita, siano equiparate nel diritto a quelle del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento: si tratta di ammissione di diritto alla quotazione in borsa; alla stanziabilità presso l'Istituto di emissione; alla esenzione da ogni imposta ad eccezione di quella istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603, alla possibilità di investimento da parte di istituti bancari ed assicurativi, anche in deroga alle rispettive norme legislative, regolamentari e statutarie; alla costituzione in cauzione presso pubbliche amministrazioni. Comunque si farà, per il momento, un esperimento. Messa in moto la macchina, si vedrà se la forma è apprezzata o meno e in base a quella che può essere la questione delle domande, si potrà decidere, in attesa che le condizioni del mercato monetario possano consigliare ulteriori emissioni.

Comunque l'Istituto ha sufficienti garanzie.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle considerazioni del Relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, costituita ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è autorizzata ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

(È approvato).

ART. 2.

Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo di che all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde dovrà all'uopo costituire presso la Sezione predetta.

L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sarà fissato nello statuto della Sezione.

(È approvato).

ART. 3.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde sono estese, ad ogni effetto, in quanto applicabili, le norme di che alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Faletra ed altri: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione medesima (2172).

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha, nella seduta di ieri sera, consentito che la proposta di legge Faletra n. 2172, già assegnata alla nostra Commissione in sede referente, sia discussa dalla Commissione stessa in sede legislativa. Ne consegue che il provvedimento stesso è iscritto in sede legislativa.

Debbo però precisare che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario qualora l'onere previsto nella proposta di legge superi i 15 miliardi.

Mi pare opportuno un rinvio della discussione onde meglio chiarire la questione della copertura finanziaria.

FALETRA. Accedo alla proposta di un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. La discussione della proposta è quindi rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1932):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2484):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	39
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

« Modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1085 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2494):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	39
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame » (Approvato dal Senato) (2513):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito della approvazione del disegno di legge n. 2513 rimangono assorbite le proposte di legge n. 894 e n. 143 (per il solo articolo 1).

« Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960, n. 527, di repertorio, relativo al trasferimento a favore della Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2523):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	27
Voti contrari	13

(La Commissione approva).

e del testo unificato delle proposte di legge:

DE MICHELI VITURI, GRILLI ANTONIO, CRUCIANI; BALLARDINI, PIERACCINI, ZAPPA, LUCCHI, MARANGONE, ANDERLINI, CASTAGNO, ALBERTINI; DAMI; PERDONÀ, PREARO, CANESTRARI: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1135, 2135, 2171, 2450):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Castellucci, Cengarle, Coggiola, Curti Aurelio, Dami, Faletra, Giglia, Grilli Giovanni, Landi, Marotta Michele, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Negrari, Nicoletto, Passoni, Pigni, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarongella, Scarlato, Schiratti, Tantalò, Terragni, Trebbi, Togni Giuseppe, Turnaturi, Valsecchi, Zugno e Zurlini.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI